

Legge regionale 09 luglio 1996, n.52

Disciplina del personale delle segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del consiglio Regionale

ARTICOLO 1

(Strutture speciali delle Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio regionale)

1. Il Presidente ed i Vice presidenti del Consiglio regionale dispongono ciascuno di un proprio ufficio di segreteria per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 3, della LR 7 novembre 1994, n. 81.
2. Ai responsabili di ciascuno degli uffici di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della LR 3 novembre 1995, n. 97.
3. Il trattamento economico del responsabile dell'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio e' determinato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, in misura non superiore a quello spettante ai dirigenti regionali di area o di servizio.
4. Il trattamento economico dei responsabili degli uffici di segreteria dei Vice Presidenti e' determinato dalla Giunta regionale, in modo uniforme, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, in misura non superiore a quella spettante ai dirigenti regionali titolari di unita' operative complesse.

ARTICOLO 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di spesa derivanti dal precedente articolo si fa fronte, a decorrere dal 1996, con la variazione di bilancio di cui al comma seguente e per gli anni successivi con legge di bilancio.
2. Agli stati di previsione della parte "Spesa" del bilancio 1996, sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni di competenza e di cassa.

Spese in diminuzione

Cap. 50240

Fondo di riserva per spese obbligatorie L. 40.000.000

=====

Spese in aumento con modifica descrizione del capitolo

Cap. 00171

Oneri per il trattamento economico dei
soggetti preposti alle strutture speciali di
cui alla LR 3/11/1995 n. 97 nonche' alle
strutture speciali di cui alla LR 9/7/96 n. 52 L. 40.000.000
=====